



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Atto N. 15

OGGETTO: Esclusione dalla massa passiva della liquidazione del credito vantato dal Sig. Vincenzo Chiumera.

Data 13.2.2017

L'anno duemiladiciassette, il giorno 13 del mese di febbraio, presso il Ministero dell'interno, si è riunita

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE

Alla presenza dei Sig.ri:

Dott. FERRACCI Roberto	PRESENTE	X	ASSENTE	
Dott. ALICANDRO Maurizio	PRESENTE	X	ASSENTE	
Rag. LANZERI Teresa	PRESENTE	X	ASSENTE	

h
h

PREMESSO

- che il comune di Terracina, con delibera consiliare n. 103 del 19 settembre 2011, ha deliberato il dissesto finanziario;
- che con D.P.R. in data 8 novembre 2011 è stata nominata la Commissione straordinaria di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;
- che in data 11 novembre 2011 il citato decreto presidenziale è stato formalmente notificato ai componenti della Commissione straordinaria di liquidazione: dott. Roberto Ferracci, dott. Maurizio Alicandro, rag. Teresa Lanzeri;
- che ai sensi dell'articolo 252, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (di seguito denominato "T.U.E.L."), la Commissione straordinaria di liquidazione in data 11 novembre 2011 si è regolarmente insediata presso il comune di Terracina eleggendo quale presidente il dott. Roberto Ferracci, così come da delibera n. 1 assunta nella stessa data;
- che ai sensi dell'articolo 254, comma 2, del T.U.E.L., con atto del 21 novembre 2011, è stato dato avviso dell'avvio della procedura per la rilevazione delle passività invitando i creditori a presentare, entro il termine di 60 giorni, la domanda atta a dimostrare la sussistenza del debito dell'ente;
- che il predetto termine è stato prorogato di ulteriori 30 giorni con delibera n. 1, assunta in data 18/01/2012;

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

VISTO

- l'articolo 252, comma 4, del T.U.E.L., secondo il quale l'organo straordinario della liquidazione ha competenza relativamente a fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
- l'articolo 254, comma 3, del T.U.E.L., che stabilisce che nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi i debiti di bilancio e fuori bilancio di cui all'articolo 194 verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, i debiti derivanti dalle procedure esecutive estinte ai sensi dell'articolo 248, comma 2, ed i debiti derivanti da transazioni compiute dall'organo straordinario della liquidazione ai sensi del comma 7;

VISTA la nota n. 51282/U del 30.10.2015, assunta in pari data al numero 2259/I di protocollo, con la quale il Dipartimento AA.GG., Risorse Umane e Servizi Demografici ha trasmesso la nota dell'11.9.2015 con la quale il sig. Vincenzo Chiumera ha chiesto di provvedere alla liquidazione del progetto di parcella, per l'importo di € 4.136,61, emesso dall'Avv. Massimiliano Di Girolamo per l'incarico professionale inerente alla difesa del predetto creditore nel procedimento penale n. 2032 R.G.N.R.-n. 6367 R.GIP aperto avanti il Tribunale di Latina e conclusosi con decreto di archiviazione del 4.5.2015.

VISTA il progetto di parcella dell'Avv. Massimiliano Di Girolamo allegata alla suddetta istanza;

VISTO il DPR 13.5.1987, n. 268, il quale all'articolo 67 prevedeva che *"1. L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. 2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio."* Il predetto D.P.R. è stato abrogato, a decorrere dal 6.6.2012, dall'articolo 62, comma 1, del decreto legge 9.2.2012, convertito dalla legge 4.4.2012, n. 35.

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Lavoro integrativo del comparto enti locali del 14.9.2000, all'articolo 28 prevede che "1. *L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento.* 2. *In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.*".

CONSIDERATO che la disposizione ordinamentale e quella contrattuale (l'art. 67 del DPR n. 267/1987 sino al 6.6.2012) prevedono che l'ente locale possa farsi carico delle spese legali di un proprio dipendente coinvolto in un giudizio civile o penale solo se sussistono le seguenti condizioni:

- a) la necessità di tutelare i propri diritti ed interessi;
- b) i fatti attribuiti al dipendente devono essere riconducibili all'amministrazione di appartenenza e dunque compiuti nell'assolvimento delle attività di ufficio;
- c) la carenza di conflitto di interessi tra gli atti compiuti dal dipendente e l'ente di appartenenza;
- d) il gradimento dell'ente locale sulla scelta del difensore cui affidare l'incarico fiduciario;
- e) l'assenza di dolo o colpa grave.

CONSIDERATO che il sistema delineato dalla normativa richiamata prevede l'assunzione, *ex ante*, attraverso una delibera di gradimento, degli oneri legati alla difesa in giudizio di un proprio dipendente purchè vi sia la necessità di tutelare i diritti e gli interessi dell'amministrazione locale e la riconducibilità ad essa dei fatti addebitati al dipendente stesso.

CONSIDERATO che, per il procedimento penale instaurato avanti il Tribunale ordinario di Latina n. 2032 R.G.N.R- n. 6367 R.GIP e conclusosi con decreto di archiviazione del GIP del 4.5.2015 ed in riferimento al quale il sig. Vincenzo Chiumera ha chiesto il pagamento del progetto di parcella emesso dall'Avv. Massimiliano Di Girolamo, non sussistono le suddette condizioni;

CONSIDERATO, in particolare, che il Comune di Terracina non ha preventivamente adottato la necessaria delibera di gradimento per la nomina del legale, l'Avv. Massimiliano Di Girolamo, nominato autonomamente dal sig. Vincenzo Chiumera.

VISTA la nota n. 3125 del 20.1.2017 con la quale questa Commissione ha comunicato al sig. Vincenzo Chiumera l'avvio del procedimento finalizzato all'esclusione dalla massa passiva del credito di € 4.136,61 vantato dal medesimo nei confronti del Comune di Terracina per le motivazioni in precedenza espresse;

DELIBERA

La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende integralmente richiamata;

- 1) di non ammettere alla massa passiva della liquidazione il credito di € 4.136,61 vantato dal sig. Vincenzo Chiumera nei confronti del Comune di Terracina per il pagamento delle spese legali richieste dall'Avv. Massimiliano Di Girolamo per la difesa del predetto nel procedimento penale aperto avanti il Tribunale ordinario di Latina n. 2032 R.G.N.R- n. 6367 R.GIP e conclusosi con decreto di archiviazione del 4.5.2015;
- 2) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo, di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio on line e di notificarlo al creditore interessato, all'Avvocatura Comunale, al Dipartimento Finanziario e, per opportuna conoscenza, al Sindaco del Comune di Terracina.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso alla competente autorità giudiziaria entro i termini previsti dalla vigente normativa in materia.

h
h
h

Letto, confermato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE


IL PRESIDENTE
Dr. Roberto FERRACCI



I COMPONENTI
Dott. Maurizio ALICANDRO



Rag. Teresa LANZERI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, su conforme dichiarazione del delegato alla pubblicazione, che copia del presente verbale è stata inserita il giorno 23 FEB. 2017 sull'Albo Pretorio on-line del Comune (all'indirizzo: <http://www.gazzettaamministrativa.it>) ai sensi dell'art.32 della legge 18 giugno 2009 n.69, e che sarà pubblicata il giorno successivo alla suddetta data di inserimento.

Terracina 23 FEB. 2017

IL DELEGATO ALLA PUBBLICAZIONE

ISTRUTTORE CONTABILE
Sig. Adriano ~~Trinico~~

LA SEGRETERIA GENERALE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- perché trascorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione (art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)
- perché adottata con la formula della immediata eseguibilità (art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

p. L'UFFICIO DELIBERAZIONI